



Patrimonio Mondiale U.N.E.S.CO.
Parco Artistico, Naturale
e Culturale della Val d'Orcia



Città di Pienza

1996-2016

XX ANNIVERSARIO
PIENZA PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO



Patrimonio Mondiale
U.N.E.S.CO.
CENTRO STORICO

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE

E LA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 29 dicembre 2025

INDICE

ART. 1
FINALITÀ E VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

TITOLO I ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 2 - ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
ART. 3 - REQUISITI DI ISCRIZIONE
ART. 4 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ART. 5 - REVISIONE DELL'ALBO COMUNALE E AGGIORNAMENTO PERIODICO
ART. 6 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE
ART. 7 - VANTAGGI PER LE ASSOCIAZIONI
ART. 8 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

TITOLO II CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 9 - CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
ART. 10 - FUNZIONI DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
ART. 11 - CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO
ART. 12 - ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI
ART. 13 - IL PRESIDENTE
ART. 14 - IL COMITATO DI COORDINAMENTO
ART. 15 - CESSAZIONE
ART. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1

FINALITÀ E VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune della Città di Pienza, coerentemente con il principio di sussidiarietà espresso dall'art. 118, comma 4, e nel rispetto dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce nel Volontariato e nell'Associazionismo, per presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile e un interlocutore privilegiato nell'interpretare i bisogni e gli interessi diffusi dei cittadini e nell'interagire con l'Amministrazione Comunale per la definizione e realizzazione delle politiche sociali, culturali, sportive, di tutela dell'ambiente e di valorizzazione del territorio. Il Comune favorisce il pluralismo e l'autonomia delle Associazioni e delle Organizzazioni, quale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico e ne sostiene le attività, riconoscendone la rappresentatività degli interessi diffusi dei cittadini.

2. Sono forme associative, ai sensi del presente Regolamento, le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, le Associazioni culturali e sportive, le Organizzazioni non governative, gli Enti del Terzo Settore e in generale tutte le Organizzazioni senza fini di lucro, espressione della Comunità locale e portatrici di interessi collettivi.

3. Al fine di agevolare l'individuazione e il riconoscimento degli organi associativi operanti nel territorio comunale e delle rispettive sfere di competenza territoriale e tematica, oltre che per valorizzare nella forma più ampia le risorse dell'associazionismo e per ottimizzare la comunicazione e la collaborazione tra Amministrazione Comunale e libere forme associative, nel rispetto di un valore di trasparenza e di partecipazione, sono istituiti l'Albo Comunale delle Associazioni e la Consulta delle Associazioni quale organismo di partecipazione di cui agli artt. 89 e 91 dello Statuto Comunale. L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni costituisce presupposto indispensabile per l'adesione alla Consulta delle Associazioni.

TITOLO I

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 2

ISTITUZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

1. In attuazione dei principi sanciti dallo Statuto Comunale, è istituito l'*Albo Comunale delle Associazioni* al fine di individuare e riconoscere le libere forme associative e di valorizzare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle Associazioni che, senza scopo di lucro, operano nel territorio comunale a favore degli Associati e di terzi, con attività finalizzate:

- a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo e dell'integrazione delle culture e della solidarietà fra i popoli;
- b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- c) alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché delle tradizioni locali;
- d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- e) alla diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica nonché delle relazioni sociali;
- f) allo sviluppo del turismo sociale ed alla promozione turistica di interesse locale;
- g) alla tutela dei diritti dei consumatori ed utenti;

h) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale e comunque tesi al bene comune.

2. L'iscrizione all'*Albo Comunale delle Associazioni* non è consentita alle Associazioni sindacali, alle Associazioni politiche, ai Partiti o Gruppi politici, alle Associazioni aventi finalità economiche e finanziarie e a qualsiasi altro Organismo, anche in forma singola, che persegue finalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento.

3. L'istituzione e l'ammissione all'*Albo Comunale delle Associazioni* è disposta dall'Amministrazione Comunale per le Associazioni che esercitano la loro attività in favore della popolazione del Comune di Pienza, che non perseguono finalità di lucro, non ripartiscono utili ai soci e non fanno parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito.

4. L'*Albo Comunale* è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche che tengono conto delle competenze e dei principi statutari per valorizzarne la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle Associazioni:

- a) politiche sociali, impegno civile, diritti umani, immigrazione e pari opportunità;
- b) attività ricreative, educative, musicali, culturali, scientifiche, cooperazione internazionale e intercultura;
- c) tutela ambientale, territorio e protezione civile;
- d) attività sportive, tempo libero ed attività giovanili;
- e) attività di sviluppo del territorio e promozione turistica.

Ciascuna Associazione è iscritta ad un unico settore dell'*Albo* sulla base dell'attività prevalentemente svolta.

ART. 3

REQUISITI DI ISCRIZIONE

1. Possono chiedere l'iscrizione all'*Albo Comunale*:

- le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod. ed int. "*Codice Terzo Settore*";
- le Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale (Onlus);
- le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Onlus a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale, svolgono attività in ambito comunale;
- le Associazioni sportive dilettantistiche;
- le Associazioni riconosciute o non riconosciute previste dal Codice Civile.

2. Sono iscrivibili le Associazioni che possiedono i seguenti requisiti:

- a) abbiano sede (o sezioni staccate) nel territorio del Comune di Pienza;
- b) siano dotate di Atto Costitutivo e di Statuto;
- c) svolgano, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto, la propria attività nel territorio comunale, in modo continuativo;
- d) assenza finalità di lucro;
- e) non siano organismi territoriali di partiti, movimenti politici, sindacali o che tutelino interessi economici dei propri associati;
- f) siano caratterizzate da una struttura democratica di partecipazione degli iscritti, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative;
- g) dimostrino di avere presenza attiva sul territorio;

3. Nell'Atto Costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di finalità di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

ART. 4

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata al Comune di Pienza tramite il Protocollo Generale, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Ente e deve recare la firma del legale rappresentante dell'Associazione che si assume ogni responsabilità in merito alla veridicità delle informazioni rese e dichiarate. Nella domanda devono essere riportati i seguenti dati:

- a) completa denominazione dell'Associazione, forma giuridica, indirizzo della sede sociale o della sezione distaccata sul territorio del Comune di Pienza, codice fiscale, generalità del legale rappresentante;
- b) recapito telefonico, sito internet, indirizzo PEC e/o e.mail;
- c) oggetto sociale o disciplina in caso di Società/Associazioni sportive;
- d) assenza di finalità di lucro;
- e) l'indicazione della/e sezione/i dell'*Albo* cui si chiede di essere iscritti.

2. Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- copia del Decreto di iscrizione al Registro Nazionale/*Albo* e comunque secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (qualora in possesso);
- elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno ed eventuali programmi futuri;
- copia dell'ultimo bilancio disponibile o, in alternativa, del resoconto economico dell'ultimo anno;
- copia di un documento di identità del Presidente/Legale rappresentante.

3. Per le sezioni/rappresentanze locali di Organizzazioni e Associazioni costituite a livello nazionale/regionale/provinciale, è sufficiente allegare alla domanda di iscrizione, copia dell'Atto Costitutivo e copia dell'attestazione della rappresentanza territoriale dal Legale rappresentante della medesima Associazione.

4. L'inosservanza delle formalità prescritte comporta l'irricevibilità della domanda stessa. La domanda di iscrizione viene valutata, entro i trenta giorni successivi alla presentazione, dal competente settore amministrativo. Ove venga ravvisata la necessità, possono essere disposte ulteriori verifiche richieste di integrazione della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione. Prima dell'adozione del diniego, l'Ufficio invia preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis L. 241/1990, assegnando 10 giorni per osservazioni e/o integrazioni. Nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, nei termini di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int., verrà comunicato all'Associazione il motivato diniego dell'iscrizione all'*Albo Comunale*.

In sede di prima istituzione dell'*Albo Comunale*, le istanze presentate verranno esaminate entro il termine di sessanta giorni successivi alla presentazione.

5. L'*Albo Comunale delle Associazioni* è approvato dalla Giunta Comunale e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pienza in una apposita sezione dedicata.

ART. 5

REVISIONE DELL'ALBO COMUNALE E AGGIORNAMENTO PERIODICO

1. In caso di modifica intervenuta rispetto ai dati dichiarati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, le Associazioni devono comunicare entro trenta giorni dal verificarsi le variazioni intervenute, allegando la relativa documentazione, a fine della verifica del permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione e l'aggiornamento dei dati.

2. Il Comune, al fine dell'aggiornamento periodico e revisione dell'*Albo Comunale*, può richiedere alle Associazioni iscritte:

- copia dello Statuto dal quale risulti il permanere della finalità non lucrativa degli scopi sociali dell'Associazione;
- organigramma e assetto delle cariche sociali;
- il programma delle attività per l'anno in corso;
- copia del bilancio di previsione relativo all'anno in corso;
- copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- la relazione descrittiva delle attività relative all'anno precedente.

3. Il Comune provvede all'aggiornamento dell'elenco, disponendo la sospensione o la cancellazione dall'*Albo Comunale* secondo le procedure indicate al successivo articolo 6.

ART. 6

SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

1. L'efficacia dell'iscrizione all'*Albo Comunale* delle Associazioni può essere sospesa, con determinazione del Responsabile del Servizio competente, previa instaurazione del contraddittorio, nei seguenti casi:

- a) inattività documentata dell'Associazione per almeno ventiquattro mesi consecutivi;
- b) mancata comunicazione di variazioni intervenute in sede di aggiornamento annuale di cui all'art. 5;
- c) violazioni gravi o reiterate delle disposizioni del presente Regolamento;
- d) inadempienze rilevanti a obblighi previsti da convenzioni in essere con il Comune;
- e) perdita temporanea di requisiti di cui all'art. 3, qualora sanabile entro un termine assegnato.

2. La cancellazione dall'*Albo* è disposta, con determinazione del Responsabile del Servizio competente, nei seguenti casi:

- a) cessazione dell'attività;
- b) richiesta espressa dell'Associazione;
- c) perdita definitiva di uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione (art. 3);
- d) mancato adeguamento alle prescrizioni impartite con il provvedimento di sospensione entro il termine assegnato.

3. Prima dell'adozione della sospensione o cancellazione, l'Ufficio:

- a) avvia il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e succ. mod. ed int., indicando oggetto, responsabile e termine;
- b) assegna almeno 10 giorni per memorie e documenti;
- c) ove intenda respingere istanze difensive, invia preavviso di rigetto ex art. 10**bis** Legge 241/1990 e succ.mod. ed int. con ulteriore termine di 10 giorni per osservazioni;
- d) conclude con determinazione motivata, comunicata all'Associazione.

4. Durante la sospensione l'Associazione non può beneficiare dei vantaggi di cui all'art. 7, fatto salvo l'adempimento di obblighi già assunti verso terzi. La sospensione è revocata a seguito della regolarizzazione accertata dall'Ufficio.

5. In presenza di Convenzioni, si applicano le relative clausole risolutive o di salvaguardia; resta ferma la facoltà dell'Ente di risolvere o sospendere la Convenzione in caso di gravi inadempienze, nel rispetto delle norme vigenti.

6. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati con Determinazione del Responsabile del settore competente; avverso di essi è ammesso ricorso nelle forme di Legge.

ART. 7

VANTAGGI PER LE ASSOCIAZIONI

1. L'iscrizione all'*Albo Comunale delle Associazioni* è titolo preferenziale per :
 - il riconoscimento del Patrocinio del Comune della Città di Pienza;
 - accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici secondo quanto previsto da apposito Regolamento comunale;
 - la stipula di Convenzioni con l'Amministrazione comunale;
 - l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali secondo le procedure disciplinate dall'Ente;
 - la promozione e pubblicizzazione delle iniziative dell'Associazionismo tramite eventuali pubblicazioni, trasmissione dei dati informativi agli Enti territoriali (es. Regione, Provincia, ecc..), evidenza sul Sito istituzionale e canali social dell'Ente.

ART. 8

OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni iscritte all'*Albo Comunale* hanno l'obbligo di formazione del Bilancio/Conto economico, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dei documenti contabili da parte degli Associati.

2. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione delle attività associative e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*".

3. Le Associazioni beneficiarie di erogazioni pubbliche adempiono agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, dichiarandone l'avvenuto assolvimento in sede di aggiornamento annuale. L'adempimento è dichiarato in sede di aggiornamento annuale (art. 5) e può essere oggetto di controllo da parte dell'Ente.

TITOLO II

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 9

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. La Consulta delle Associazioni, istituita all'art. 1 del presente Regolamento, è disciplinata dal presente titolo che ne disciplina le funzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.

2. La Consulta delle Associazioni è un organismo di coordinamento a carattere comunale, costituita dalle Associazioni iscritte all'Albo Comunale. È apartitica e rispetta le diversità ideologiche di fede e di opinione di ciascuna Associazione e realtà ad essa aderenti. Non ha finalità di lucro.

3. La Consulta delle Associazioni è un organismo di partecipazione con funzioni consultive e propositive e costituisce lo strumento istituzionale per un proficuo ed efficace dialogo tra le Associazioni e tra queste e l'Amministrazione Comunale.

ART. 10

FUNZIONI DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. La Consulta, negli ambiti di attività dell'associazionismo, prima delle scelte programmatiche dell'Amministrazione Comunale, può presentare istanze provenienti dalle realtà delle

Associazioni e del volontariato territoriale e può proporre le finalità e le modalità di intervento, con i seguenti obiettivi:

- 1) incentivare il coordinamento e il rapporto stabile tra la rete delle Associazioni;
- 2) concorrere a promuovere una lettura puntuale dello stato del territorio e della comunità locale, finalizzata all'individuazione dei bisogni e alla progettazione di interventi a sostegno;
- 3) promuovere forme di partecipazione attiva nei processi decisionali dell'Amministrazione;
- 4) costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative di interesse per la collettività.

2. La Consulta può esercitare le funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta Comunale:

- in sede di programmazione annuale, può raccogliere e inoltrare proposte alla Giunta Comunale per gli ambiti e materie attinenti agli scopi sociali delle Associazioni;
- può essere consultata nella fase di predisposizione del bilancio annuale di previsione, sugli atti di programmazione e sui regolamenti attinenti a materie e settori rappresentati. La richiesta di parere è facoltativa e non vincolante.

ART. 11

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

1. Alla Consulta aderiscono, su base volontaria, Associazioni, Enti e Comitati operanti sul territorio comunale e iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni. Non è ammessa l'adesione di Partiti politici, Associazioni sindacali, Enti o Organismi che tutelano interessi economici e/o di categoria.

2. Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea dei Delegati delle Associazioni
- il Comitato di Coordinamento
- il Presidente

3. Gli organi della Consulta hanno una durata temporale di tre (tre) anni, decorrenti dalla presa d'atto della Giunta Comunale della loro costituzione e nomina.

La partecipazione alla Consulta e ai suoi organi è gratuita e non dà diritto ad alcun tipo di rimborso spese.

4. La Consulta delle Associazioni e i suoi organi hanno sede presso il Palazzo Comunale. Per il funzionamento, la Consulta si avvale della collaborazione della articolazione organizzativa comunale.

ART. 12

ASSEMBLEA DELLE ASSOCIAZIONI

1. L'Assemblea delle Associazioni è l'organo propositivo della Consulta. Le Associazioni iscritte all'*Albo Comunale* fanno parte di diritto dell'Assemblea, salvo esplicita rinuncia scritta o mancata designazione del proprio rappresentante.

Ogni Associazione è rappresentata in seno all'Assemblea da un delegato (sia effettivo che supplente). In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti, con pieni poteri di rappresentanza, dai supplenti.

Un membro, sia effettivo che supplente, può essere nominato da una sola Associazione. Ogni Associazione può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) con comunicazione formale per il tramite dell'Ufficio Protocollo del Comune.

2. Nella seduta di insediamento, l'Assemblea delle Associazioni nomina, tra i suoi componenti, un Presidente e il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento. Il Sindaco è membro di diritto dell'Assemblea. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Amministrazione,

l'Assessore competente in materia o un Consigliere comunale. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, previo invito del Presidente, esperti e /o rappresentanti di Enti o Istituzioni.

3. Spetta all'Assemblea esprimere pareri, determinare le direttive generali, i programmi di attività e verificarne l'attuazione da parte del Comitato di Coordinamento. Nell'ambito dell'Assemblea ogni Associazione dispone di un solo voto per concorrere alla formazione degli orientamenti e delle decisioni.

4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno. È comunque convocata dal Presidente nei casi seguenti:

- di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità;
- quando ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti;
- a specifica richiesta da parte del Sindaco (o Assessore delegato) che provvederà a fornire all'Assemblea, con congruo anticipo, la documentazione necessaria alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

5. In caso di assenza del Presidente, le sedute dell'Assemblea sono coordinate da un Vicepresidente, nominato tra i componenti l'Assemblea.

6. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza della metà più uno dei membri. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/3 dei componenti aventi diritto di voto. La Consulta definisce in Assemblea le linee organizzative e procedurali per lo svolgimento delle proprie attività. La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto.

7. La Consulta, essendo espressione del pluralismo degli interessi della collettività, può costituire gruppi di lavoro tematici negli ambiti di materie e attività rappresentate dalle Associazioni.

8. Le convocazioni sono inviate con preavviso minimo di 7 giorni mediante PEC o e-mail, con ordine del giorno.

9. Di ogni seduta è redatto verbale sintetico pubblicato nella sezione dedicata del sito comunale.

ART. 13

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Consulta viene eletto dall'Assemblea, tra i suoi membri nel corso della prima seduta, con voto segreto e a maggioranza semplice degli aventi diritto. La prima seduta dell'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco o dall'Assessore/Consigliere delegato.

2. Il Presidente della Consulta ha le seguenti funzioni:

- rappresenta la Consulta nei rapporti interni ed esterni;
- convoca e coordina la Consulta delle Associazioni e il Comitato di Coordinamento;
- dà attuazione, tramite il Coordinamento, agli atti demandategli dall'Assemblea delle Associazioni;
- raccoglie e rappresenta le istanze dell'Assemblea e le esigenze delle Associazioni.

3. In caso di impedimento può essere sostituito dalla figura del Vicepresidente, eletto anch'esso nell'ambito della prima seduta dell'Assemblea delle Associazioni.

ART. 14

IL COMITATO DI COORDINAMENTO

1. Il Comitato è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per l'attuazione degli orientamenti e proposte maturate in sede di Assemblea delle Associazioni.

2. Il Comitato di Coordinamento è composto dal Presidente della Consulta e da altri cinque membri eletti dall'Assemblea delle Associazioni in rappresentanza dei diversi settori dell'associazionismo, come indicativamente riportati all'art. 2 – comma 4 - del presente Regolamento.

Il Sindaco, o suo delegato, fa parte di diritto del Comitato di Coordinamento.

Nel Comitato di Coordinamento, in caso di votazione, le decisioni sono assunte a maggioranza

3. Il Comitato di Coordinamento:

- a) rende operative le determinazioni dell'Assemblea, raccoglie, elabora e rappresenta le istanze espresse dall'Assemblea o dagli eventuali gruppi di lavoro costituiti;
- b) stimola interventi laddove venga rilevata assenza di iniziative o risposte inadeguate alle azioni o progetti individuati;
- c) favorisce la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le Associazioni e tra esse e l'Amministrazione Comunale;
- d) sostiene iniziative di formazione e aggiornamento di volontari, operatori, animatori;
- e) promuove programmi e azioni al fine di divulgare e condividere le tematiche e progettualità con la finalità di creare aggregazione per la solidarietà sociale.

ART. 15

CESSAZIONE

1. Sono cause di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, componente dell'Assemblea e del Comitato di Coordinamento:

- a) dimissioni anticipate;
- b) scioglimento dell'Associazione o dell'Organizzazione rappresentata in Consulta;
- c) cessazione dell'appartenenza all'Associazione iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni.

2. Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e c) le Associazioni rappresentate dai componenti dimissionari o che hanno perso la carica, sono tenute a nominare con tempestività un nuovo delegato. Le nuove nomine devono essere presentate per il tramite dell'Ufficio Protocollo del Comune.

ART. 16

TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

1. Titolare del trattamento è il Comune di Pienza. I dati sono trattati per finalità di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR) connesse alla gestione dell'Albo e della Consulta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 GDPR.

2. I dati essenziali all'iscrizione e alla composizione della Consulta possono essere pubblicati sul sito istituzionale per ragioni di trasparenza.

3. È indicato il Contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) nell'informativa dedicata.

3. Sono trattati dati identificativi e di contatto dell'Associazione e dei relativi rappresentanti, nonché dati economico-contabili strettamente necessari agli adempimenti previsti dagli artt. 5, 6

e 7 del presente Regolamento. Il conferimento è obbligatorio per l'istruttoria; l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruttoria e prosecuzione del procedimento.

4. I dati essenziali all'iscrizione (denominazione, settore, sede, riferimenti pubblici, nominativi cariche sociali essenziali) possono essere pubblicati sul sito istituzionale nella sezione dedicata all'Albo e comunicati ad altri enti pubblici per finalità di trasparenza e partecipazione, nel rispetto dei principi di minimizzazione e pertinenza.

5. I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione dell'Albo/Consulta e, successivamente, secondo i tempi del piano di conservazione dell'Ente e della normativa in materia di archiviazione e trasparenza.

6. I recapiti del RPD/DPO sono indicati nell'Informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale. L'Informativa descrive in dettaglio le modalità del trattamento, i diritti degli interessati e le modalità di esercizio.

7. Il trattamento avviene con misure tecnico-organizzative adeguate; l'Ente può nominare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR per servizi strumentali (es. piattaforme informatiche, gestione sito web), impartendo istruzioni vincolanti.

8. Gli interessati possono esercitare i diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione e gli altri diritti previsti dal GDPR, mediante istanza al Titolare o al RPD/DPO, fatti salvi i limiti derivanti da obblighi legali e da esigenze di interesse pubblico.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.